



Unione dei Comuni Piceni

Acquaviva Picena
Monsampolo del Tronto
Montepiccolo



Sportello Unico Attività Produttive

Prot. n. 1815 del 21/10/2019

Pratica n. 37/2018/MTP

imposta di bollo
identificativo: 01150675807116

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 10/11/2011,
pubblicato in G.U. n. 267 del 16/11/2011

TITOLO UNICO n. 34 del 21/10/2019

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160 del 2010 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: D.P.R. n. 160 del 2010, art. 7; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 208 – Ditta “PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO & SCARPETTI GIULIANO”. Rinnovo con modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Montepiccolo (AP).

IL RESPONSABILE DEL SUAP DELL'UNIONE DEI COMUNI PICENI

Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Piceni n. 10 del 22/12/2016, di istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in forma associata tra i Comuni di Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto e Montepiccolo e la relativa Delibera Consiliare del Comune interessato che delega la gestione dei procedimenti SUAP all'Unione dei Comuni Piceni;

Visto l'art. 38, comma 3, lettera a) del D.L. 112 del 2008, come convertito nella Legge n. 133 del 2008, il quale dispone che: “... lo sportello unico ... fornisce ... una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 07 agosto 1990, n. 241 ...”;

Visto l'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160 del 2010, il quale dispone che “... il provvedimento conclusivo del procedimento ... è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ...”;

Premesso che:

- la Ditta “PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO E SCARPETTI GIULIANO”, (p.iva/c.f.: 01292410444), con sede legale e operativa ubicata in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Montepiccolo (AP), ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., è stata autorizzata dalla Provincia di Ascoli Piceno, con Determinazione Dirigenziale n. 3403 (REG. GEN.) del 16/06/2009, all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con nota di prot. n. 27072 del 18/12/2017, la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato alla Ditta “PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO E SCARPETTI GIULIANO”, (p.iva/c.f.: 01292410444), e per conoscenza all'Amministrazione Comunale di Montepiccolo, l'accoglimento della richiesta di revisione dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale n. 3403 (REG. GEN.) del 16/06/2009, per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di

rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto ubicato in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP);

- con successiva nota di prot. n. 12263 del 29/05/2018, la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso agli Enti competenti, e alla Ditta interessata, l'avviso di indizione della conferenza di Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza di revisione e rinnovo della surrichiamata autorizzazione;
- in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, comma 2 del D.P.R. n. 160 del 2010, con nota di prot. n. 1236 del 01/06/2018, questo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ha chiesto alla Provincia di Ascoli Piceno la trasmissione agli atti dell'istanza di cui trattasi, corredata dalla relativa documentazione;
- in riscontro alla suddetta richiesta, con nota di prot. n. 13123 del 08/06/2018, la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso a questo SUAP l'istanza in oggetto e la relativa documentazione, acquista agli atti al prot. n. 1305 del 11/06/2018;

Visto che, a seguito delle osservazioni formulate, con nota di prot. n. 16014 del 14/05/2018, dal Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM, la Provincia di Ascoli Piceno, con nota di prot. n. 14318 del 25/06/2018, ha chiesto alla Ditta interessata la presentazione di documentazione integrativa;

Visto che il Comune di Monteprandone, sulla base della comparazione tra le planimetrie dello stabilimento allegate all'istanza in oggetto e la documentazione tecnico progettuale depositata agli atti d'ufficio inerente il medesimo fabbricato, ha rilevato delle incongruenze, con propria nota di prot. n. 1433 del 26/06/2019, è stata chiesta alla Ditta interessata la necessaria documentazione integrativa;

Visto che, a seguito della comunicazione in ordine alle incongruenze di carattere progettuale riscontrate dal Comune di Monteprandone, la Ditta "PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO & SCARPETTI GIULIANO" ha trasmesso agli atti di questo SUAP, con nota acquisita al prot. n. 1998 del 24/09/2018, la domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, previo accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii., relativo all'opificio ubicato in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP);

Visto che, in relazione alla suddetta istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, previo accertamento di conformità, sono stati acquisiti i seguenti atti prescritti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

- parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. v), L.R. Marche n. 48 del 1996 e ss.mm.ii., dal PICENO CONSIND con Deliberazione del Comitato Direttivo n. 293 del 13/12/2018;
- parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI), con nota di prot. n. 1230723 del 05/11/2018, dalla P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile della Regione Marche;
- permesso di costruire in sanatoria rilasciato, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii., con atto di prot. n. 122 del 04/01/2019, dal Comune di Monteprandone;

Dato atto che, con proprio Titolo Unico R.G. n. 1 del 07/01/2019, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 160 del 2010, è stato rilasciato alla Ditta "PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO & SCARPETTI GIULIANO" il permesso di costruire in sanatoria relativo all'opificio ubicato in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP);

Dato atto, altresì, che con nota acquisita agli atti al prot. n. 1794 del 09/08/2018, la Ditta interessata ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Ascoli Piceno con la richiamata nota di prot. n. 14318 del 25/06/2018;

Visto il Verbale del tavolo tecnico tenutosi il 25/01/2019, trasmesso dalla Provincia di Ascoli Piceno con nota di prot. n. 3086 del 01/02/2019;

Visto che, con propria nota di prot. n. 434 del 05/03/2019, è stata trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno, e agli Enti coinvolti nel procedimento, la documentazione integrativa presentata dalla Ditta interessata, come concordata nell'ambito del suddetto tavolo tecnico del 25/01/2019;

Visto quanto rappresentato dalla Provincia di Ascoli Piceno, con nota di prot. n. 13897 del 12/06/2019, in ordine alla prosecuzione dell'attività esercitata dalla Ditta interessata, e quanto evidenziato nelle osservazioni formulate, con nota di prot. n. 13029 del 17/04/2019, dal Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM;

Vista la richiesta di documentazione integrativa avanzata, con nota di prot. n. 14653 del 21/06/2019, dalla Provincia di Ascoli Piceno sulla base delle osservazioni formulate dall'ARPAM;

Vista la nota di prot. n. 17360 del 02/08/2019 della Provincia di Ascoli Piceno, trasmessa ai fini della richiesta di espressione del parere tecnico ambientale da parte del Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM, con allegata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta interessata;

Visto che, con propria nota di prot. n. 1510 del 02/09/2019, è stata trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno, e agli Enti competenti, l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata dal gestore dell'impianto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento in oggetto;

Visto che, con nota di prot. n. 30541 del 21/09/2019, il Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM ha espresso le valutazioni tecnico ambientali di competenza;

Acquisito, agli atti di questo SUAP al prot. n. 1762 del 15/10/2019, il provvedimento di rinnovo con modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP) della Ditta "PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO E SCARPETTI GIULIANO", adottato ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n. 1250 (REG. GEN.) del 11/10/2019;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di emanare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RILASCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160 del 2010, alla Ditta "PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO E SCARPETTI GIULIANO", (p.iva./c.f.: 01292410444), con sede legale e operativa in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP), il presente Titolo Unico per il rilascio del provvedimento di rinnovo con modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP) adottato, ai sensi dell'articolo 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione del Dirigente del Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale n. 1250 (REG. GEN.) del 11/10/2019;

AVVISA

1. l'istanza è approvata nel rispetto delle condizioni stabilite con Determinazione del Dirigente del Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1250 (REG. GEN) del 11/10/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari, anche più restrittive, che dovessero intervenire in materia, la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria n°59/A nel Comune di Monteprandone (AP) è stabilita, ai sensi dell'art. 208, comma 12, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., in 10 anni a decorrere dalla data del presente atto;
3. l'autorizzazione può essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di apposita domanda, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., indirizzata al SUAP territorialmente competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, corredata dalla prescritta documentazione;
4. la documentazione tecnico progettuale e gli atti inerenti il procedimento di cui all'oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., sono conservati digitalmente presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Piceni;
5. il presente provvedimento unico conclusivo è composto di n. 40 (quaranta) pagine ed è trasmesso alla Ditta interessata e, per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:
 - Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;

- CIIP S.p.A. – Cicli Integrati Impianti Primari;
 - ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche – Area Vasta n. 5;
 - PICENO CONSIND;
 - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile della Regione Marche;
 - Servizio Ambiente del Comune di Montepandone;
 - Regione Carabinieri Forestale “Marche” – Gruppo di Ascoli Piceno;
6. ai sensi degli articoli 5 e 6, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l'arch. Alessio Tomassini;
7. ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla notifica dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Montepandone li 21/10/2019

AT/at

IL RESPONSABILE
Sportello Unico
Unione dei Comuni Piceni
(Giuseppe Morelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235 del 2010 e dal D.P.R. n. 445 del 2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.